



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL' APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130:

“Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99”

CHIARIMENTI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAI SOGGETTI INVESTITORI E DAGLI OPERATORI

ARTICOLO 3

D. La somma della quota di mercato all'ingrosso per ciascun anno convenzionale attestata da ciascun operatore sembrerebbe non corrispondere ai volumi totali immessi nello stesso anno sulla rete di trasporto in quanto la modalità di calcolo non fa riferimento agli acquisti con consegna nell'anno convenzionale al PSV corrispondenti a contratti di durata inferiori all'anno, che costituiscono scambi di partite significative. Inoltre si chiede di chiarire le modalità per la definizione delle vendite estere attribuite al mercato italiano. Infine, il quantitativo di gas oggetto di autoconsumo è contabilizzato con segno negativo solo se assume valori entro un range prefissato la cui soglia minima si basa sui valori registrati nell'anno termico 2009-2010. Non è chiaro il motivo per cui se un soggetto termoelettrico in anni successivi all'anno termico 2009-2010 riducesse i propri consumi, nel calcolo dei volumi oggetto di autoconsumo diretto dovrebbe riferirsi comunque all'A.T. 2009-2010.

R. Entrano nel calcolo della quota di mercato le cessioni di gas effettuate all'estero per le quali il gas oggetto di consegna non può che essere destinato al mercato italiano e quindi rientrano in tale categoria sia le cessioni effettuate immediatamente prima del punto di entrata nella RNG, sia quelle effettuate in altri punti della rete estera comprendenti la contestuale cessione dei diritti di trasporto fino al punto di ingresso della RNG, anche a mezzo di contratti di “swap”.

D. È corretto considerare come primo anno termico convenzionale il periodo intercorrente dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, e che la prima attestazione della quota di mercato all'ingrosso dovrà essere inviata entro il 20 settembre 2011 e per gli anni convenzionali successivi entro il 20 aprile di ciascun anno?

R. La norma prevede come primo anno convenzionale (non vi è l'aggettivo "termico") il periodo intercorrente dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011. In prima applicazione quindi l'attestazione della quota di mercato all'ingrosso dovrà essere inviata entro il 15 settembre 2011 mentre negli anni convenzionali successivi entro il 15 aprile di ciascun anno.

D. Con la seguente disposizione "Ai soli fini per il calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attività e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente" si intende che il valore della somma algebrica di cui al comma 2, lettera a) sarà calcolato da ciascun soggetto utilizzando i dati di luglio 2011 anziché di agosto 2011? Vale la stessa disposizione anche per il calcolo di cui al comma 2, lettera b)?

R. Si ad entrambe le domande.

ARTICOLO 5

D. Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali la cogenerazione all'interno di impianti industriali appartiene al consumo industriale (soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) 1 e 3 o alla produzione di energia elettrica (articolo 5, comma 1, lettera b) 2)?

R. La norma non lo specifica espressamente. Tale aspetto sarà definito in sede di disciplina delle procedure concorsuali.

D. Articolo 5, comma 1, lettera a): qualora non tutti i potenziamenti siano realizzati come vengono ripartiti i costi tra i soggetti investitori?

R. Lo determinerà l'Autorità. Nei casi di cui all'Articolo 7.1, lettera a) e 7.3 i corrispettivi stabiliti nei contratti di stoccaggio sono uguali per tutti i soggetti investitori.

D. Come sarà organizzata l'apposita procedura di asta competitiva riservata ai termoelettrici? Saranno predisposti dei lotti con riferimento allo spazio e alla punta di erogazione e di iniezione? In caso affermativo, quale sarà la dimensione di questi lotti?

R. La materia sarà disciplinata dagli appositi indirizzi del Ministero e dalla relativa delibera dell'Autorità di regolazione.

D. Quali modifiche può o deve apportare annualmente al piano di investimenti il soggetto che ha aderito alla presentazione di un piano di investimento in stoccaggio? Il piano presentato entro il 1 settembre 2010, una volta approvato dal MSE, dovrebbe rimanere in essere per tutto il periodo di realizzazione (cioè fino a 5 anni). È l'interpretazione corretta?

R. No, il soggetto che ha aderito alla presentazione di un piano di investimento in stoccaggio può aggiornare il piano entro l'1 settembre di ogni anno (Articolo 5, comma 3) fermo restando la sua realizzazione entro 5 anni dalla sua prima presentazione. Si evidenzia che il piano di investimenti è accettato (e non approvato) con decreto del Ministero (in termini di capacità complessiva e di tempistica).

ARTICOLO 6

D. Quali sono le modalità per i soggetti investitori di cui ai commi 1, 2, 3 di partecipare alle procedure di assegnazione di nuova capacità di stoccaggio?

R. A seconda della natura e del consumo annuale di gas del soggetto investitore le varie modalità sono sotto riportate:

- 1. PMI con natura di cliente non industriale con consumo di gas non superiore a 5 Mm3/anno:** aggregazione, anche promossa dalle Associazioni di Categoria, fino a superare il consumo di 5 Mm3/anno di gas calcolato come media del periodo 01/10/2006-30/09/2009; l'aggregazione deve costituirsi in consorzio associando obbligatoriamente alcune PMI operanti nel settore industriale e partecipa per il consumo complessivo del consorzio (PMI non industriali + PMI industriali); il consumo complessivo del consorzio nel periodo 01/10/2008-30/09/2009 non deve discostarsi per del +/- 5% rispetto alla media dei consumi del consorzio nel periodo 01/10/2006-30/09/2009. Rimane ferma la possibilità per le PMI di natura industriale di costituirsi in un consorzio tutto di PMI di natura industriale. Tutti questi tipi di consorzi partecipano alla riserva di 1 Gmc di cui all'articolo 5, comma 1, b), 1.
- 2. Cliente finale industriale con consumo di gas compreso tra 5 e 20 Mm3/anno:** consorzio con altri clienti finali industriali, tutti con consumo di gas individuale non inferiore a 5 Mm3/anno, per un volume totale del consorzio almeno pari a 50 Mm3/anno calcolato come media del periodo 01/10/2006-30/09/2009. Tali consorzi partecipano alla riserva di cui all'articolo 5, comma 1, b), 3.
- 3. Cliente industriale con consumo di gas non inferiore a 20 Mm3/anno: oltre a** partecipare secondo il precedente caso di cui al punto 2, può partecipare singolarmente. In questo caso il cliente industriale deve ottemperare alla caratteristica di continuità prevista all'Articolo 6, comma 1, a). Per la verifica di tale caratteristica occorre considerare, nel totale dei giorni in cui il cliente industriale ha lavorato nel periodo 01/10/2006-30/09/2009, il numero di giorni, anche non consecutivi, in cui il consumo giornaliero rientra in una banda del +/- 5% rispetto al consumo medio riferito al totale dei giorni lavorativi inclusi nello stesso periodo. Se il numero di giorni così conteggiato è pari o superiore a 200 il consumo si considera continuo. Tale cliente partecipa alla riserva di cui all'articolo 5, comma 1, b), 3 sia se si presenta singolarmente sia se partecipa ad un consorzio con altri clienti finali industriali con consumo non inferiore a 5 Mm3/anno.

D. Nella definizione dei clienti finali industriali di cui al comma 1 sono incluse le utilities che consumano o autoconsumano gas per la loro attività industriale (ad esempio autoconsumi degli impianti di distribuzione gas, termovalorizzatori dei rifiuti urbani, teleriscaldamento, gestione calore)?

R. I clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1 sono quelli che rientrano nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007, Sezione C "Attività manifatturiere".

D. Quali sono le condizioni di reciprocità citate all'Articolo 6,1 lettera b)?

R. Verranno precisate nell'apposito provvedimento del Ministero.

D. Occorre prevedere, per i clienti che abbiano dato in outsourcing alcune attività e per non penalizzare la scelta di outsourcing, che sia prevista la possibilità, per la quota di gas corrispondente a soddisfare le necessità del cliente industriale, per il soggetto che gestisce l'outsourcing di chiedere nella parte industriale la corrispondente quota di stoccaggio.

R. Il soggetto che produce in outsourcing è un soggetto giuridico diverso è quindi non è un cliente finale.

D. È prevista la possibilità di partecipare come soggetto investitore anche per i clienti finali il cui impianto entra in esercizio nell'anno termico 2010-11? In particolare nel caso di applicazione di tale comma ai soggetti produttori di energia elettrica, nel caso di impianti in fase di avviamento il cui consumo di gas relativo all'anno termico 2009-2010 non è rappresentativo dei consumi effettivi a regime, è possibile prevedere una partecipazione alla procedura in funzione della potenza dell'impianto?

R. No in quanto la norma fa riferimento esplicito ai consumi di gas dell'anno termico precedente allo svolgimento dell'apposita procedura concorsuale.

D. I clienti finali interessati in qualità di soggetti investitori possono conferire mandato per la partecipazione alla procedura concorsuale a soggetti diversi (es. shipper; società di vendita)?

R. No in quanto la previsione del mandataria contenuta nel testo del provvedimento approvato in prima lettura è stata eliminata come espressamente suggerito dalla Camera.

D. Si ritiene che un consorzio che aggrega sia imprese industriali con consumi maggiori di 5 Mmc che piccole medie imprese con consumi inferiori a 5 Mmc, se attesta consumi maggiori di 55 Mmc possa partecipare, per le rispettive quote di attestazione, sia ai 2 miliardi di mc del punto 5 comma 1 lettera b3, sia al miliardo di mc del medesimo articolo alla lettera b1.

R. No in quanto i consorzi di clienti finali industriali e le aggregazioni di PMI, concorrono con procedure separate e per volumi di stoccaggio riservati diversi (rispettivamente 2 Mld e 1 Mld di m3).

D. Criteri per "Consorzi di clienti finali industriali": - il singolo consorzio deve superare 5 milioni m3 (media dei tre AT?); nel chiarimento fornito il 2 settembre u.s. si dice che si può fare la media del 3 anni termici: è da intendersi "si deve"?

R. Si ad entrambe le domande.

D. Si ritiene opportuno prevedere che tutte le imprese industriali sotto i 5 milioni di mc possano partecipare nella quota riservata alle PMI.

R. No le imprese industriali sotto i 5 milioni di mc/anno partecipano nella quota riservata ai clienti finali industriali di cui all'articolo 5, comma 1, b), 3.

D. Cosa succede se un cliente non ha lo storico dei consumi per fare la media dei tre anni? per gli anni che non c'è il dato come si procede?

R. Se il cliente opera da almeno 3 anni lo deve ottenere dall'impresa di trasporto/distribuzione, mentre se opera da meno di 3 anni non può partecipare alle procedure.

D. Qual è il quantitativo riservato ai consorzi (Clienti > 5 Mm3); dal decreto non è infatti esplicitamente indicato che i consorzi rientrino nella riserva dei 2 Mld m3, in analogia ai grandi consumatori industriali.

R. I consorzi di clienti industriali e i clienti industriali singoli rientrano nella riserva dei 2 Mld di m3 (Articolo 5, co.1, lettera b), 3), essendo riservati gli altri 2 Mld di m3 rispettivamente ai produttori termoelettrici per 1 Mld di m3 (Articolo 5. co.1, lettera b), 2) e alle aggregazioni di PMI per 1 Mld di m3 (Articolo 5, co.1, lettera b), 1).

D. Ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione dei soggetti investitori, un Consorzio può creare anche un raggruppamento di PMI al fine di partecipare, con il raggruppamento di PMI, alla procedura relativa alla riserva PMI (e con gli altri aderenti al consorzio, alla procedura relativa alla riserva di 2 Mld m3)? Ovvero si chiede se, invece, sono comunque necessari due soggetti giuridici diversi ai fini della partecipazione alle due procedure (ed in tal caso il Consorzio non può creare un raggruppamento di PMI).

R. Un Consorzio non può creare un raggruppamento di PMI. I consorzi di clienti finali industriali e le aggregazioni di PMI, concorrono con procedure separate e per volumi di stoccaggio riservati e diversi (rispettivamente 2 e 1 Mld di m3).

D. Ai fini della soglia dei 5 Mm3/anno (o dei 50 Mm3/anno) il riferimento agli ultimi anni termici è vincolante? Può anche essere sufficiente il superamento della soglia nell'ultimo anno termico?

R. Nella norma (Articolo 6, co. 2) si fa riferimento alla media dei 3 anni termici (da intendersi conclusi e quindi dall'1 ottobre 2006 al 30 settembre 2009) precedenti all'entrata in vigore della norma stessa e non ad uno specifico anno termico. E' quindi tale media che deve essere pari o superiore a 5 Mm3.

D. La soglia dei 5 Mm3 è un limite inferiore o sono previsti meccanismi di arrotondamento? Es. un consumatore da 4.7 Mm3 può essere ammesso in un Consorzio, arrotondando il consumo a 5 Mm3? Stessa domanda in merito ai 50 Mm3.

R. La norma non prevede meccanismi di arrotondamento quindi, tale consumatore non può essere ammesso. Ciò vale anche per il volume complessivo.

D. Quale è il criterio di arrotondamento per la soglia +/- 5% (5,4 rientra? 5,9?).

R. All'Articolo 6, comma 3, non si parla di arrotondamenti ma si specifica, ai fini della rispondenza al criterio della costanza dei consumi di gas, che il consumo dell'anno termico 1 ottobre 2008-30

settembre 2009, non deve essere superiore del +5% o inferiore al – 5% rispetto alla media dei consumi di gas del periodo 1 ottobre 2006-30 settembre 2009.

D. Esiste un quantitativo minimo assegnabile?

R. La norma non lo prevede esplicitamente. Tale aspetto potrà essere indicato dal Ministero o dall'Autorità nella definizione della disciplina per le procedure concorsuali di cui all'Articolo 6, comma 5.

D. L' Articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 130/2010 prevede la costituzione di due tipologie differenti di consorzi di imprese. Al primo tipo sono ammessi i clienti finali industriali, mentre al secondo possono partecipare le piccole e medie imprese con natura di cliente industriale. Una media impresa, con consumo annuo superiore a 5.000.000 di metri cubi soddisfa i criteri di entrambe le tipologie di consorzio. Può questa azienda scegliere liberamente a quale tipologia iscriversi?

R. No, una media impresa industriale, con consumo annuo superiore a 5.000.000 di metri cubi può partecipare solo in consorzio con altre imprese industriali tutte con consumo di gas individuale non inferiore a 5 Mm3/anno, per un volume totale del consorzio almeno pari a 50 Mm3/anno calcolato come media del periodo 01/10/2006-30/09/2009 (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6).

D. Sarebbe possibile costituire un unico consorzio con le due tipologie di cui all'Articolo 6.2, all'interno del quale ciascun gruppo di clienti rispetta i relativi vincoli?

R. No in quanto i consorzi di clienti finali industriali e le aggregazioni di PMI, devono aggregarsi separatamente e concorrono con procedure separate e per diversi volumi di stoccaggio riservati pari, rispettivamente, a 2 e 1 Mld di m3 (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6).

D. Il requisito di 5 milioni di consumi minimi per singolo consorziato di cui all'Articolo 6.2 si riferisce a quali consumi? L'aggregato di tutti i consumi delle società sulle quali la "capogruppo" esercita un controllo ? o ci vuole la partecipazione in maggioranza per aggregare i consumi ?

R. Vale l'aggregato dei singoli consumi, anche in siti diversi, purché riferiti ad un'unica ragione sociale.

D. L'Articolo 6, comma 3 prevede, tra i requisiti all'ammissione dei benefici del Decreto, una banda di oscillazione dei consumi. A quale tipologia di consorzio si riferisce? Esclude il consorzio riservato ai clienti finali industriali con consumo medio annuo maggiore di 5.000.000 di metri cubi, o si riferisce anche a quest'ultimo ?

R. La banda di oscillazione dei consumi di cui all'Articolo 6, comma 3 si riferisce alle sole aggregazioni di PMI.

D. Una possibile interpretazione del vincolo del 5% ex Articolo 6.3, è che il vincolo potrebbe essere applicato solo verso l'alto. Questo perché a causa della crisi economica del 2008/2009, molte medie e piccole imprese hanno subito una forte riduzione dei consumi proprio in tale anno, e l'applicazione di tale vincolo verso il basso potrebbe escludere molte imprese. Del resto il vincolo di cui all'Articolo 6.1 non è specifico per il terzo anno, ma può essere soddisfatto anche escludendo l'ultimo anno gas. Si crea quindi un'asimmetria fra un vincolo specifico per l'anno gas della crisi nel caso delle piccole e medie imprese, e il vincolo per i grossi clienti industriali. Il Ministero può confermare l'interpretazione di tale punto ?

R. Lo scostamento di cui al comma 3 dell'Articolo 6 vale verso il basso e verso l'alto.

D. Le micro imprese (secondo la definizione europea contenuta qui: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf) possono partecipare ai consorzi, o verranno escluse? Il testo del decreto parla solo di media e piccola impresa, ma si potrebbe intendere la micro impresa come un'estensione della piccola impresa.

R. Le micro imprese possono partecipare alle aggregazioni di PMI fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 6, commi 2 e 3 (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6).

D. Si potrebbe precisare la definizione di "cliente finale industriale"? Non esiste un codice di attività ISTAT che permetta di identificare in modo univoco quali aziende rientrino in questa definizione?

R. Per la definizione di cliente finale industriale si rimanda alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, Sezione C "Attività manifatturiere".

D. La manifestazione d'interesse (art. 6, comma 4) deve essere presentata dai singoli clienti industriali oppure è sufficiente la manifestazione d'interesse del consorzio di cui al comma 2 e 3?

R. La manifestazione d'interesse deve essere presentata dai singoli clienti industriali se questi partecipano alle procedure concorsuali singolarmente come previsto dall'Articolo 6, comma 1, lettera a), ovvero dal consorzio nei casi di cui all'Articolo 6, comma 2.

D. Tra i soggetti produttori di energia elettrica tramite impianti alimentati unicamente a gas naturale di cui al comma 5 rientrano anche i produttori che utilizzano impianti di cogenerazione?

R. Si limitatamente alla quota di gas destinata alla sola produzione di energia elettrica.

D. La cogenerazione elettrica a gas abbinata al teleriscaldamento è assimilabile alla produzione termoelettrica o è da intendersi come un'attività commerciale?

R. Si ma limitatamente alla quota di gas destinata alla sola produzione di energia elettrica.

D. I proventi della procedura concorsuale riservata ai soggetti produttori di energia elettrica (art. 6, comma 5) sono destinati al GSE o all'AEEG per la riduzione delle tariffe di distribuzione?

R. I proventi della procedura concorsuale riservata ai soggetti produttori di energia elettrica sono destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione (Articolo 9, comma 5, lettera c) secondo modalità definite dall'AEEG.

D. In riferimento alle procedure competitive per l'allocazione di 1 Gsmc di nuova capacità di stoccaggio ai produttori di energia elettrica, non è chiaro se l'allocazione avrà luogo al momento dell'entrata in esercizio della capacità o in parallelo alle procedure concorsuali indette per gli industriali (quindi prima che la nuova capacità sia realizzata). Sarebbe inoltre importante sapere se l'assegnazione ai produttori sarà annuale o pluriennale e se sono previsti vincoli sui volumi da assegnare a ciascun operatore, ovvero, se ciascun partecipante potrà richiedere capacità che non ecceda una soglia predefinita.

R. L'allocazione di nuova capacità di stoccaggio per i produttori termoelettrici avrà luogo in esito alla apposita procedura concorsuale di cui all'Articolo 6, comma 5, terzo periodo e le relative modalità saranno definite dall'Autorità su indirizzo del Ministero. La procedura sarà effettuata in tempo utile per garantire il finanziamento ai produttori termoelettrici. Ai produttori di energia elettrica si applicano comunque le disposizioni di cui all'Articolo 6, comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'Articolo 7.

D. Articolo 6, comma 5: Quali sono le differenze tra asta competitiva alla quale accedono i produttori di energia elettrica esclusivamente da gas naturale e le procedure concorsuali previste per le altre categorie di soggetti finanziatori?

R. Le differenze, ad oggi ancora da definire, dipenderanno dagli indirizzi del Ministero e dalla delibera dell'Autorità di cui all'Articolo 6, comma 6.

D. All'ultimo capoverso dell'Articolo 6, comma 5, in riferimento alla modalità per la copertura degli oneri del Gestore dei Servizi Energetici, si fa riferimento a entrambe le due procedure di selezione dei soggetti investitori? Oppure a una sola delle due procedure? Se sì quale?

R. Si fa riferimento alla sola procedura di selezione dei soggetti produttori di energia elettrica.

D. Per costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture si intende il riconoscimento anche di un meccanismo di perequazione simile a quello che caratterizza l'attuale sistema tariffario per il servizio di stoccaggio?

R. Sì, esso sarà definito dall'Autorità qualora necessario. I soggetti investitori pagheranno un corrispettivo commisurato alla media dei costi di realizzazione e gestione dell'intera nuova capacità di stoccaggio. Nel caso in cui il piano accettato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, comprenda stoccaggi di diverse imprese sviluppatrici, a ciascuna di esse verranno riconosciuti i propri costi.

D. Quanto sopra vale anche in riferimento a quanto previsto dall'Articolo 6, comma 7?

R. No, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, le capacità di stoccaggio non assegnate saranno offerte al mercato, garantendo alle imprese sviluppatrici lo stoccaggio i relativi investimenti sostenuti.

D. In caso di mancato rispetto di un vincolo (partecipazione di un cliente non industriale, violazione del vincolo del +/- 5% ex Articolo 6.3), verrebbe escluso dalla possibilità di investire tutto il consorzio, o c'è la possibilità di salvaguardare la parte di tale consorzio che rispetta i vincoli? Questo anche perché alcune definizioni (come la definizione di cliente industriale) non sono chiare, e non sempre i dati di consumo disponibili ai clienti possono essere accurati (ad esempio, in caso di mancati conguagli).

R. Non è pregiudicata l'assegnazione ad un consorzio nel caso di un consorziato che non rispetti i requisiti previsti, purché il consorzio stesso soddisfi i citati requisiti anche senza tale consorziato.

D. È possibile stabilire la procedura di verifica dei requisiti anche sensibilizzando a questo fine l'AEEG in modo che il trasportatore certifichi i consumi dei consorziati prima che il consorzio debba presentare in via definitiva e vincolante i requisiti? In questo modo i consorzi avrebbero tempo di correggere eventuali errori di comunicazione dei dati di consumo (in questa fase, sono i consorziati che auto-dichiarano i propri dati di consumo), di verificare essi stessi se i requisiti sono soddisfatti, ed eventualmente di rimediare, escludendo qualche consorziato che ha fornito dati erronei.

R. I requisiti in materia di consumo dei soggetti consorziati si riferiscono ai 3 anni termici conclusi antecedenti all'entrata in vigore della norma (01/10/2006-30/09/2009) e quindi sono noti.

D. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui all'Articolo 6, le PMI sono quelle di cui al decreto MAP 18/4/2005 e alla raccomandazione CE 2003/361 riunite in consorzio/aggregazione che preveda obbligatoriamente la partecipazione di PMI.

R. Sì, ma limitatamente a quelle che svolgono attività che rientrano nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007, Sezione C "Attività manifatturiere".

D. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui all'Articolo 6, si prevede come unica forma aggregativa quella consortile?

R. Per i clienti finali con consumo annuo pari o superiore ai 5 MI di mc è possibile partecipare a una delle due tipologie previste dall'Articolo 6, comma 2, ovvero in consorzio di clienti finali industriali tutti con consumo annuo pari o superiore ai 5 MI di mc o in aggregazione con PMI, purché il consorzio/aggregazione rispetti i requisiti complessivi previsti dall'Articolo 6, commi 2 e 3 (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6).

D. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui all'Articolo 6 comma 2, è necessario costituire un Consorzio ad hoc?

R. Non è necessario costituire un consorzio ad hoc ma è necessario che in un consorzio esistente vi siano soggetti con i requisiti previsti dalla norma. Tale consorzio potrà partecipare limitatamente ai consumi di gas di tali clienti.

D. Articolo 6, comma 3: la “partecipazione obbligatoria di piccole o medie imprese con la natura di cliente industriale” è da intendere nel senso che l’aggregazione deve contenere almeno un cliente di tipo industriale (e quindi gli altri possono essere soggetti che svolgono altre attività purché non domestici e non termoelettrici)?

R. Sì a patto che gli altri soggetti siano tutti PMI.

D. Devono le aggregazioni costituirsi obbligatoriamente in forma di “consorzio di imprese”? Un consorzio può allo scopo consorzicare/aggregare altri consorzi per raggiungere i requisiti richiesti? O deve consorzicare i singoli consorziati di ciascun consorzio?

R. Le aggregazioni devono costituirsi obbligatoriamente in forma di “consorzio di imprese. Un consorzio non può consorzicare/aggregare altri consorzi. (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell’Articolo 6).

D. Come si controlla l’appartenenza di un singolo industriale ad un solo consorzio? Devono esprimere adesione esplicita all’investimento?

R. Fermo restando che un consorzio non può includere per più di una volta un singolo cliente industriale, l’appartenenza di un singolo industriale ad un solo consorzio può essere controllata tramite la verifica dei PDR (punto di riconsegna del gas) identificativi dei siti di consumo del cliente o dei relativi contatori. In altre parole un cliente “multisito” può partecipare a più consorzi ma non con lo stesso PDR.

D. Articolo 6, comma 3: I requisiti di cui al Articolo 6, comma 3 sono stringenti cioè escludono l’aggregazione, oppure riducono solo i “metri cubi qualificanti” alla partecipazione? Ad esempio un’aggregazione che globalmente ha il 94% dei volumi dell’ultimo anno rispetto alla media degli ultimi tre viene esclusa o accettata per quelli che la qualificano? Questo limite vale anche per il consorzio che aggrega industriali sopra i 50.000.000 di m3?

R. Un’aggregazione che globalmente ha il 94% dei volumi dell’ultimo anno rispetto alla media degli ultimi tre non può partecipare alle procedure. Per un consorzio che aggrega clienti industriali il cui consumo individuale sia non inferiore a 5 milioni di m3 non si applica la banda di oscillazione del +/- 5%.

D. All’Articolo 6, comma 1 si fa riferimento a caratteristiche di continuità molto stringenti soprattutto per quanto riguarda i giorni lavorativi. Sono anche in questo caso “escludenti” o “limitanti”?

R. Le caratteristiche dettate dalla norma hanno carattere di esclusione. Per il calcolo occorre considerare, nell’ambito dei giorni in cui il cliente industriale ha lavorato nel periodo 1 ottobre 2006 - 30 settembre 2009, il numero di giorni in cui il consumo giornaliero rientra in una banda del +/- 5% rispetto al consumo medio riferito al complesso dei giorni lavorativi nello stesso periodo. Se il numero di giorni così conteggiato supera 200, il consumo si considera continuo.

D. Articolo 6, comma 1, a). L'attestazione da parte dell'impresa di trasporto o distribuzione risulta necessaria, secondo quanto riportato nel decreto, solo per i clienti di cui a tale punto (cioè industriali con consumi non inferiori a 20 milioni di metri cubi annui e banda di oscillazione limitata) mentre non è richiesta per tutti gli altri clienti che possono partecipare alle assegnazioni. Si auspica che tale attestazione, seppur limitata a tale categoria di clienti, avvenga con regole e tempistiche predefinite e tali da consentire a trasportatori e distributori e venditori (che fanno da tramite con i clienti finali) di fornire tali attestazioni ai clienti che le richiedono in modo semplice e non oneroso.

R. L'attestazione da parte dell'impresa di trasporto o distribuzione è necessaria solo per i clienti industriali con consumi non inferiori a 20 milioni di metri cubi annui.

D. I requisiti di partecipazione da parte dei consorzi contano solo per la partecipazione alla procedura concorsuale oppure vanno mantenuti nel tempo? Cosa succede in caso di successiva perdita dei requisiti?

R. I requisiti di partecipazione ai consorzi vanno mantenuti nel tempo salvo cause di forza maggiore quali, ad esempio, il fallimento di un'impresa. Resta inteso che i requisiti relativi al consumo e al profilo di consumo sono necessari per l'ammissione alla procedura concorsuale.

D. Articolo 6.2 e Art 5.1.b: le aggregazioni di PMI partecipano alla procedura per l'assegnazione di 1 miliardo di mc a loro dedicati (Art 5.1.b .1), mentre i singoli clienti industriali di cui al comma 6.2.1 e i consorzi di clienti finali industriali di cui al comma 6.2 partecipano all'assegnazione dei 2 m.di di mc a loro riservati (Articolo 5.1.b.3) ? Oppure i consorzi di clienti industriali (con consumo totale >50 m.ni mc/anno e con singoli consorziati aventi volumi >5 m.ni mc/anno) partecipano all'assegnazione del miliardo di cui all'Articolo 5.1.b.1 insieme alle PMI, e quindi i 2 miliardi di cui all'Articolo 5.1.b.3 sono interamente destinati ai singoli clienti industriali e non ai consorzi?

R. Le aggregazioni di PMI partecipano alla procedura per l'assegnazione di 1 miliardo di mc a loro dedicati (art. 5.1.b.1), mentre i singoli clienti industriali di cui al comma 6.1.a) e i consorzi di cui al comma 6.2 partecipano all'assegnazione dei 2 m.di di mc (più eventuali volumi residui) a loro riservati (Articolo 5.1.b.3).

D. Si ritiene che un consorzio che aggrega sia imprese industriali con consumi maggiori di 5 Mmc che piccole medie imprese con consumi inferiori a 5 Mmc, se attesta consumi maggiori di 55 Mmc possa partecipare, per le rispettive quote di attestazione, sia ai 2 miliardi di mc del punto 5 comma 1, lettera b3, sia al miliardo di mc del medesimo Articolo alla lettera b1.

R. No in quanto i consorzi di clienti finali industriali e le aggregazioni di PMI, concorrono con procedure separate e per volumi di stoccaggio riservati diversi (rispettivamente 2 Mld e 1 Mld di m3).

D. Criteri per "ConSORZI di clienti finali industriali": - il singolo consorziato deve superare 5 milioni m3 (media dei tre anni termici?); nel chiarimento fornito il 2 settembre u.s. si dice che si può fare la media dei 3 anni termici: è da intendersi "si deve"?

R. Si veda la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6 punto 2.

D. Si ritiene opportuno prevedere che tutte le imprese industriali sotto i 5 milioni di mc possano partecipare nella quota riservata alle PMI.

R. SI (si veda in proposito la risposta alla prima domanda dell'Articolo 6).

D. Cosa succede se un cliente non ha lo storico dei consumi per fare la media dei tre anni? per gli anni che non c'è il dato come si procede?

R. Lo deve ottenere dall'impresa di trasporto/distribuzione.

ARTICOLO 7

D. In condizione di necessario razionamento di stoccaggi caratterizzati da diversi investimenti e prestazioni si richiedono chiarimenti sulle modalità di allocazione delle nuove capacità di stoccaggio in ordine:

- *alla priorità di assegnazione tra industriali e termoelettrici, in considerazione del fatto che quest'ultimi sono esclusi dal servizio anticipatorio dei benefici;*
- *alla ripartizione dei volumi tra i termoelettrici in considerazione del fatto che gli impianti entreranno in esercizio in momenti temporali differenti per i singoli investimenti.*

R. Non vi è alcuna priorità di assegnazione tra industriali e termoelettrici in quanto tali soggetti concorrono in procedure separate (Articolo 6, comma 5). Inoltre man mano che la nuova capacità di stoccaggio per il settore termoelettrico entrerà in esercizio verrà assegnata a ciascun soggetto secondo una modalità di ripartizione definita negli indirizzi del Ministero e disciplinata dall'Autorità (Articolo 6, comma 6)..

D. Tale previsione (art. 7 comma 4) esclude la possibilità per i soggetti investitori di cedere i contratti di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) e comma 3 a soggetti diversi dai soggetti industriali (ad es. società di vendita, shipper)?

R. Sì.

D. È possibile che i soggetti investitori cedano a soggetti terzi diversi dai clienti finali di cui all'Articolo 6, comma 1 e 2 i contratti di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera b)?

R. No, gli unici casi di cessione di contratti di stoccaggio sono quelli previsti all'Articolo 7, comma 4.

D. I soggetti investitori di cui all'Articolo 6, comma 5 (produttori di energia elettrica) risultati assegnatari che optano per le modalità di cui all'Articolo 7, comma 1, possono cedere il contratto ad un soggetto diverso (società di vendita, shipper)?

R. Le cessioni dei contratti di stoccaggio sottoscritti dai soggetti produttori di energia elettrica non sono previste ai sensi dell'Articolo 7, comma 4 che prevede dette cessioni solo da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

D. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo della capacità di stoccaggio disciplinati dall'Articolo 7, non è chiaro se il soggetto investitore che decida di sottoscrivere con il soggetto realizzatore un contratto di stoccaggio pluriennale (Articolo 7, comma 1, lettera a)) o un contratto che disciplina i diritti di utilizzo per la capacità di stoccaggio in forma di contitolarità nel progetto (Articolo 7, comma 1, lettera b)) si assuma anche la qualifica di utente del bilanciamento per la gestione della quota di capacità ad esso assegnata o se si debba avvalere di un soggetto terzo. Inoltre sarebbe auspicabile che si chiarisca quali siano i servizi e le prestazioni oggetto delle aste indette dal GSE (Articolo 7, comma 5) e, in particolare, se tali procedure saranno aperte a tutti gli operatori di mercato.

R. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di stoccaggio abbia, all'atto dell'utilizzazione fisica dello stoccaggio, anche un contratto di fornitura con una società di vendita, quest'ultima potrà essere delegata ad effettuare un'unica nomina. Le prestazioni e i servizi offerti nell'asta competitiva di cui all'Articolo 7, comma 5, sono quelli relativi ai contratti di cui al comma 3 dell'Articolo 7 e pertanto ad esse potranno partecipare, separatamente, unicamente i soggetti industriali e i produttori termoelettrici.

D. Articolo 7, commi 1, 2, 3: Il soggetto investitore deve avere la possibilità di accedere al finanziamento della nuova capacità di stoccaggio o potenziamento di quella esistente, scegliendo una delle tre tipologie di contratto oppure viene offerta dal realizzatore una delle tre tipologie?

R. La decisione è in capo al soggetto investitore; tuttavia la scelta di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera b), sarà possibile solo nei casi in cui il piano di cui all'Articolo 5, comma 3, preveda la realizzazione di nuovi progetti di stoccaggio in concessioni di stoccaggio conferite dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. 130/2010 o in concessioni già conferite alla stessa data ma nelle quali non sia stata avviata l'attività di stoccaggio.

D. Articolo 7, comma 4: i contratti in forma di contitolarità al comma 1, lettera b), possono prevedere la cessione totale o parziale di quote tra soggetti investitori aventi i medesimi requisiti?

R. No, ai sensi dell'Articolo 7, comma 4, la cessione dei contratti è prevista solo per le tipologie di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 3.

D. Articolo 7, comma 7: è possibile prevedere la possibilità per il soggetto realizzatore la nuova capacità di stoccaggio di presentare le proprie giustificazioni? Se sì, è plausibile prevedere il mancato recesso dal contratto? Quale delle Istituzioni coinvolte nel processo di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio deve verificare la buona fede del soggetto realizzatore?

R. Le tappe di realizzazione del piano di stoccaggio saranno stabilite nel provvedimento di accettazione di cui all'Articolo 5, comma 4, ivi compresi i relativi aggiornamenti annuali che potranno tenere conto delle variazioni del piano stesso. La vigilanza sulla realizzazione del piano è affidata all'Autorità garante.

D. Le prestazioni relative ai nuovi investimenti in stoccaggio, verranno assegnate ed utilizzate dai soggetti investitori in relazione a ciascun singolo campo di stoccaggio o con un meccanismo di pool virtuale (analogo agli stoccaggi attualmente esistenti)? Nascerà quindi un pool parallelo a quello esistente ed avente una sua tariffa "unica nazionale" diversa da quella regolata per la modulazione civile garantita dagli stoccaggi già esistenti?

R. Le prestazioni relative ai nuovi investimenti in stoccaggio verranno assegnate ed utilizzate dai soggetti investitori in relazione a ciascun singolo campo di stoccaggio nei casi di cui all'Articolo 7 comma 1, lettera b) e con un meccanismo di pool virtuale nei casi di cui all'Articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 3. Inoltre non vi sarà una tariffa ma un corrispettivo determinato dall'Autorità tenendo conto sia del costo medio di realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture di stoccaggio che dei costi complessivi del servizio.

D. Anche in caso di partecipazione all'investimento tramite il meccanismo della "contitolarità" (a differenza della partecipazione tramite sottoscrizione di capacità di stoccaggio pluriennale) ci sarà un meccanismo di pool (cioè sarà una con titolarità del pool) oppure la contitolarità sarà specifica su singoli campi di stoccaggio scelti dall'investitore? La partecipazione tramite "contitolarità" sarà riservata agli investimenti su nuovi campi oppure sarà applicabile anche ai potenziamenti dei campi già esistenti?

R. Nel caso di investimento tramite il meccanismo della "contitolarità" la partecipazione è riferita a un nuovo specifico progetto di stoccaggio e non a un "pool" di nuovi campi. La partecipazione tramite "contitolarità" è riservata solo allo sviluppo di nuovi campi e non al potenziamento di campi esistenti come stabilito all'Articolo 7, comma 1, lettera b).

D. Come funzionerà il meccanismo di "contitolarità" dell'investimento? Ci sarà un esborso una tantum per partecipare all'investimento? Si dovrà costituire, per ogni singolo campo avente almeno una contitolarità (oppure per l'intero pool), un soggetto giuridico terzo (una JV) tra ENI e i partecipanti all'investimento?

R. Come detto alla risposta precedente, i casi di contitolarità sono limitati a singoli progetti e quindi non prevedono la costituzione di un pool. I contratti di contitolarità saranno sottoscritti con le Società titolari di concessioni di stoccaggio (tra cui non vi è Eni). Le modalità del meccanismo di contitolarità saranno disciplinate nel decreto di cui all'Articolo 7, comma 2.

D. Le prestazioni di spazio, punta di iniezione, punta di erogazione verranno assegnate con modalità unbundled? Ciascun soggetto potenziale investitore potrà richiedere spazio e punte in diverse proporzioni a seconda delle sue esigenze? Come verranno attribuite le varie prestazioni disponibili man mano che i vari campi del pool entreranno in attività? In caso di "servizi anche di tipo aciclico", come verranno assegnati agli investitori?

R. Le prestazioni e i servizi di stoccaggio per i contratti di stoccaggio pluriennale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) che possono prevedere specifiche prestazioni anche di tipo aciclico, saranno indicate nei medesimi contratti le cui clausole, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, saranno sottoposte dai soggetti realizzatori all'approvazione dell'Autorità. Le prestazioni e i servizi di stoccaggio per i contratti di stoccaggio ai sensi dell'Articolo 7, comma 3, saranno invece di tipo standardizzato, secondo contratti tipo approvati dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 7, comma 3, a) in quanto devono poter essere scambiati tramite le procedure di asta competitiva di cui all'articolo 7, comma 5. In quest'ultimo caso, a titolo indicativo, una prestazione di spazio e punta assegnata con modalità bundled è di più facile commerciabilità per le eventuali cessioni successive.

D. I progetti di nuovo stoccaggio sono esenti dal TPA quindi, sia in caso di assegnazione di capacità pluriennale che di contitolarità, i soggetti investitori non hanno obbligo di offerta sul mercato di tale capacità. È l'interpretazione corretta?

R. Il meccanismo di assegnazione delle nuove capacità di stoccaggio non si configura in alcun modo come un'esenzione dall'obbligo del TPA come disciplinato dalle direttive europee in materia. Infatti, la norma prevede la realizzazione di 4 Gmc di nuova capacità che verranno offerti mediante una procedura concorrenziale ai clienti finali che finora non avevano avuto possibilità di accesso

alle capacità di stoccaggio esistenti che, come noto, sono destinate al solo settore civile. Inoltre la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati sarà stabilita dall'Autorità con riferimento ai soli costi di realizzazione e gestione degli stoccaggi.

D1. Articolo 7, comma 1, lettera b): In riferimento alla partecipazione del soggetto investitore alla sottoscrizione di un contratto di contitolarità per l'utilizzo della capacità di stoccaggio, quali sono i requisiti che devono rilevare per lo svolgimento di questo ruolo? Devono venire a rilevare gli stessi requisiti tecnici, organizzativi e finanziari previsti per la presentazione di una istanza di conversione in una concessione in stoccaggio?

D2. I soggetti che sottoscrivono questo tipo di contratto diventano titolari di cosa? Proprietà, quota azionaria o cosa altro?

R1,2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), le modalità di partecipazione allo sviluppo di un nuovo progetto e di esercizio dei diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio da parte dei soggetti investitori selezionati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, saranno disciplinati da un contratto che definisce sia le modalità di finanziamento di una quota degli investimenti necessari allo sviluppo del medesimo progetto come inserito nel piano accettato di cui all'articolo 5, comma 3, sia le modalità con cui, una volta realizzata la nuova capacità di stoccaggio, il soggetto realizzatore metterà a disposizione la quota di capacità finanziata al soggetto investitore. Il suddetto contratto è conforme al contratto tipo che verrà approvato dal Ministero ai sensi dell'Articolo 7, comma 2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), è esclusa tale tipologia di contratto nei casi di progetti di potenziamento di campi esistenti, ad esempio mediante esercizio in sovrappressione, e nei casi di sviluppo di ulteriori campi o livelli in concessioni di stoccaggio già oggi operative.

D. Articolo 7, comma 1, lettera b): Il soggetto investitore che può sottoscrivere un contratto di contitolarità può essere rappresentato anche da un soggetto impegnato lungo la filiera energetica. Per un'impresa verticalmente integrata, come si concilia l'obbligo di separazione funzionale previsto all'Articolo 8, comma 1 della Delibera 11/07, con la possibilità di sottoscrivere un contratto di contitolarità in qualità di soggetto investitore?

R. La norma non prevede che il soggetto investitore possa essere rappresentato da un soggetto impegnato lungo la filiera energetica.

D. Articolo 7, commi 1, 2, 3: il soggetto investitore deve avere la possibilità di accedere al finanziamento della nuova capacità di stoccaggio o potenziamento di quella esistente, scegliendo una delle tre tipologie di contratto oppure viene offerta dal realizzatore una delle tre tipologie?

R. La scelta è in capo al soggetto investitore.

D. Articolo 7, comma 1, lettera b): In presenza di un'impresa verticalmente integrata viene prevista la possibilità di derogare alle disposizioni in materia di separazione funzionale attraverso la fornitura del servizio mediante infrastruttura in esenzione su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale. Come si concilia il dispositivo in materia di separazione funzionale che prevede un obbligo di offerta di servizi in TPA con il diritto di utilizzo delle capacità per il soggetto investitore?

R. Atteso che i contratti di stoccaggio sono sottoscritti unicamente dai soggetti investitori, non appare possibile sussistere la situazione prospettata nella domanda.

D. Quando dovrà essere fatta la scelta sul tipo di partecipazione?

R. La scelta sul tipo di partecipazione dovrà essere effettuata a valle della procedura concorsuale di cui all'Articolo 6, comma 5.

D. È possibile fare un mix di scelte o ogni soggetto deve scegliere una sola tipologia di contratto?

R. Ai sensi dell'Articolo 7, comma 1 non è possibile fare un mix di scelte.

D. È possibile passare da una modalità all'altra dopo l'assegnazione?

R. No, la norma non lo prevede e quindi non è possibile.

D. Questi tipi di contratti richiedono il rilascio di garanzie? Oppure solo in uno dei due casi?

R. Le disposizioni relative alle garanzie saranno precisate nell'ambito dei contratti di cui all'Articolo 7, commi 2 e 3, lettera a)

D. Se verranno richieste quali importi si immaginano?

R. Al momento non è possibile quantificare gli importi delle garanzie.

D. Quando verranno richieste le garanzie?

R. Alla stipula dei contratti.

D. Occorre limitare al massimo le richieste di garanzie per garantire una più ampia partecipazione e comunque lasciare un tempo congruo per il reperimento delle stesse non vincolando la richiesta di partecipazione al rilascio delle medesime.

R. Ciò sarà valutato e definito negli appositi provvedimenti del Ministero e dell'Autorità.

D. Questi tipi di contratti sono sottoscrivibili anche per iniziative di soggetti non obbligati?

R. Sì come previsto dall'Articolo 8, comma 1.

D. In generale come si inseriscono gli eventuali progetti di soggetti diversi da quelli del soggetto obbligato?

R. La materia sarà disciplinata dal decreto di cui all'Articolo 8, comma 1.

D. Al termine della validità dei contratti pluriennali cosa avviene delle capacità di stoccaggio?

R. Ne disporrà il soggetto realizzatore che le metterà sul mercato secondo le norme del regime regolato che sarà vigente in quel momento.

D. Rimangono delle possibilità di utilizzo ulteriore per il soggetto investitore?

R. No, le possibilità sono quelle previste nell'Articolo 7. Gli eventuali volumi non assegnati sono offerti al mercato secondo le disposizioni dell'Articolo 6, comma 7.

D. Questo contratto (Articolo 7, comma 1, lettera a)) fa riferimento alle prestazioni dei siti nel loro complesso?

R. Sì.

D. Questa possibilità (art.7 comma 3) è riservata i clienti che partecipano alle aste competitive o anche ai soggetti industriali?

R. A tutti i soggetti investitori selezionati.

D. Visto che non è prevista la cessione del contratto prima che la capacità incrementale di stoccaggio entri in funzione (art. 7 comma 4) è possibile prevedere almeno la delega alla gestione della quota virtuale di anno in anno ad un terzo? Questa possibilità potrebbe aumentare l'interesse alla partecipazione dando maggiori possibilità di utilizzo per le imprese e i soggetti che partecipano.

R. Tale possibilità non è prevista.

D. Chiarire il significato (art. 7, comma 7, b)): sembra sottintendere che si possa firmare il contratto senza indicazione del costo effettivo medio.

R. Il costo effettivo non può essere noto all'atto della firma del contratto.

ARTICOLO 8

D. Che tempistica è prevista da parte del Ministero per dare seguito al decreto di natura non regolamentare per la descrizione delle modalità tecniche-operative? Il soggetto realizzatore interessato a accedere alla disciplina dell'Articolo 8 deve presentare richieste e/o documentazioni entro un determinato periodo di tempo?

R. Il decreto di natura non regolamentare per la descrizione delle modalità tecniche-operative di cui all'Articolo 8, comma 1, sarà emanato in tempi brevi per dar modo ad altri soggetti di sviluppare l'ulteriore capacità di stoccaggio.

ARTICOLO 9

D. La riduzione dei diritti del 10% di cui all'Articolo 9.5,a) avviene a fronte di una pari riduzione dei corrispettivi di stoccaggio? O bisogna intendere che lo stoccaggio costerà il 10% in più (si paga il 100% della capacità, ma si ha diritto al 90% della stessa)?

R. La riduzione dei diritti del 10% di cui all'Articolo 9.5, a) non comporta la pari riduzione dei corrispettivi di stoccaggio. I soggetti investitori disporranno del 90% della capacità di stoccaggio da essi finanziata per il periodo di tempo specificato all'Articolo 9, comma 5, lettera a). Al termine di detto periodo i soggetti investitori disporranno del 100% della capacità di stoccaggio da essi finanziata.

D1. Quale sarà il primo periodo sul quale verrà calcolato il differenziale estate-inverno per l'erogazione dei meccanismi anticipativi di tipo finanziario? L'AT ottobre 2010-settembre 2011 oppure, per coerenza con il ciclo di riempimento estivo e prelievo invernale, l'AT di stoccaggio aprile 2011- marzo 2012? Quando si prevede di effettuare tale erogazione finanziaria?

D2. Nelle misure transitorie (Articolo 9, comma 2) si parla di un beneficio finanziario dato dal differenziale di prezzo delle quotazioni dei prezzi invernali ed estivi nelle principali borse europee dello stesso anno termico. Per il primo anno si prenderà come riferimento l'estate 2010? Solo in questo modo infatti si replica la funzionalità dello stoccaggio.

R1.2. Per rendere coerente la previsione di quanto disposto dall'articolo 9 e dall'articolo 10, il primo periodo sul quale verrà calcolato il differenziale estate-inverno per l'erogazione dei meccanismi anticipativi di tipo finanziario è tra l'estate 2010 e l'inverno 2010-2011, in modo da rendere il beneficio usufruibile per il primo anno termico successivo all'entrata in vigore del Decreto. L'erogazione finanziaria avverrà dopo che l'Autorità, sulla base degli indirizzi del Ministero avrà individuato i mercati europei per la determinazione dei prezzi del gas estate/inverno e i corrispettivi relativi ai costi per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio, di cui al piano accettato ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

D. I servizi di cui all'Articolo 9, comma 2 messi a disposizione dal GSE possono consentire la consegna fisica da parte del soggetto investitore dei volumi di gas in estate e la riconsegna al soggetto investitore in inverno?

R. Si eccetto che per almeno il primo anno termico ove l'anticipazione degli effetti è puramente finanziaria.

D. I volumi riconsegnati in inverno devono obbligatoriamente essere venduti sulla borsa del GME?

R. Si come previsto dall'Articolo 11, comma 1.

D. Il GSE potrà disporre di capacità di stoccaggio?

R. No non è previsto dalla norma e non è necessario.

D. Sarà direttamente il GSE a erogare gli importi ai soggetti investitori o le Società di Vendita dovranno fare da intermediario?

R. Come previsto all'Articolo 10, comma 2, sarà il GSE ad erogare gli importi ai soggetti investitori secondo modalità che saranno successivamente definite da una deliberazione dell'Autorità sulla base degli indirizzi del Ministero.

D. L'Articolo 9, comma 2, individua il GSE come soggetto responsabile del servizio di stoccaggio virtuale destinato ai clienti industriali che finanziano la nuova capacità di stoccaggio. Nel corso degli incontri che hanno preceduto l'approvazione del decreto, il Ministero a più volte ribadito che per l'erogazione del servizio di stoccaggio virtuale il GSE si sarebbe avvalso anche degli shipper (selezionati mediante procedure concorsuali). Auspichiamo quindi che siano chiarite le modalità operative del servizio di stoccaggio virtuale ed, in particolare, se e quale sarà il ruolo degli shipper e di Snam Rete Gas.

R. Come previsto all'Articolo 9, comma 1, sarà l'Autorità a disciplinare la materia su indirizzo del Ministero.

D. Dopo il primo anno termico (2010/11), la consegna fisica del gas da parte del GSE avverrà con quali modalità? Sarà compito dei clienti finali industriali e dei consorzi ritirare il gas al PSV e trasportarlo fino al proprio punto di prelievo? Con quali modalità, ad esempio tramite uno shipper?

R. Come previsto all'Articolo 9, tali aspetti saranno definiti successivamente da appositi provvedimenti del Ministero e dell'Autorità.

D. La parte di stoccaggio realizzata e le relative prestazioni entrano nella disponibilità dei soggetti investitori progressivamente nel corso dei 5 anni? (questo è fondamentale per l'accesso al mercato).

R. Sì, come previsto dall'Articolo 9, comma 2.

ARTICOLO 10

D. L'Articolo 10 prevede che, almeno per il primo anno termico successivo all'entrata in vigore del decreto, i soggetti investitori ricevano il differenziale di prezzo estate inverno delle quotazioni di gas naturale. La possibile estensione del meccanismo compensativo ai successivi anni termici da cosa dipende? C'è il rischio che la compensazione economica possa sostituirsi interamente allo stoccaggio virtuale previsto dall'Articolo 9, comma 2?

R. Ferma restando l'esclusione dei soggetti "termoelettrici" dalle misure di anticipazione degli effetti (Articolo 9, comma 2 e Articolo 10, comma 1), la possibile estensione del meccanismo compensativo finanziario ai successivi anni termici potrà dipendere solo dalla mancata definizione o attuazione della disciplina dell'Articolo 9.